

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 25 novembre 2024, n. 0156/Pres.

**Regolamento ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 26 giugno 2024, n. 5 (Incentivi per l'aggregazione delle gestioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), concernente la concessione ai Comuni che detengono partecipazioni nelle società in house affidatarie dei servizi, di incentivi finalizzati a sostenere l'aumento di capitale nell'ambito delle operazioni societarie di fusione per incorporazione.**

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Importo del contributo
- Art. 3 Soggetti beneficiari e requisiti di ammissibilità
- Art. 4 Iniziativa e spesa ammissibile a contributo
- Art. 5 Presentazione della domanda di contributo
- Art. 6 Istruttoria della domanda di contributo
- Art. 7 Valutazione delle domande di contributo
- Art. 8 Formazione della graduatoria
- Art. 9 Concessione ed erogazione anticipata del contributo
- Art. 10 Rendicontazione della spesa ed erogazione del contributo
- Art. 11 Revoca del decreto di concessione del contributo
- Art. 12 Modulistica
- Art. 13 Rinvio
- Art. 14 Disposizioni transitorie
- Art. 15 Entrata in vigore

ALLEGATO A: DOMANDA DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

Art. 1  
(Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 5 della legge regionale 26 giugno 2024, n. 5 (Incentivi per l'aggregazione delle gestioni del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), disciplina i parametri per la valutazione delle operazioni societarie di fusione, l'entità massima degli incentivi da assegnare ai Comuni ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 5/2024, il procedimento per la concessione degli incentivi e, in particolare, le modalità di svolgimento dell'istruttoria finalizzata all'adozione della deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 5/2024 e il termine per la conclusione del procedimento.

Art. 2  
(Importo del contributo)

1. I contributi di cui all'articolo 1, possono essere concessi, nella misura del 100 per cento della spesa ammissibile e fino all'importo massimo di quattro milioni di euro.

2. I contributi sono cumulabili con altri contributi o incentivi pubblici, nel limite dell'importo della spesa ammissibile. Restano fermi eventuali divieti o limitazioni di cumulo con altri contributi pubblici.

Art. 3  
(Soggetti beneficiari)

1. Possono beneficiare del contributo di cui all'articolo 1, i Comuni del Friuli Venezia Giulia che detengono partecipazioni nelle società in house a totale partecipazione pubblica, affidatarie del servizio idrico integrato o del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, a condizione che tali partecipazioni rappresentino complessivamente una quota pari o superiore al 90 per cento del capitale sociale della società incorporanda interessata dall'operazione societaria di cui all'articolo 4, comma 1.

Art. 4  
(Iniziativa e spesa ammissibile a contributo)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, sono finanziabili gli aumenti di capitale nell'ambito delle operazioni societarie di fusione per incorporazione di cui all'articolo 2501 del codice civile che coinvolgano esclusivamente società in house a totale partecipazione pubblica, affidatarie del servizio idrico integrato o del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

2. È ammissibile a contributo la spesa sostenuta per l'aumento di capitale di cui al comma 1, determinato dal rapporto di cambio che rappresenta la quantità di quote di

partecipazione della società incorporante, che deve essere riconosciuta ai Comuni soci della società incorporanda in proporzione alla quantità di quote possedute di tale società.

3. È ammissibile a contributo la spesa sostenuta successivamente alla data di presentazione della domanda di concessione del contributo.

#### Art. 5

##### *(Presentazione della domanda di contributo)*

1. I Comuni che detengono partecipazioni che rappresentano complessivamente una quota pari o superiore al 90 per cento del capitale sociale della società in house incorporanda interessata dall'operazione societaria di cui all'articolo 4, comma 1 presentano, anche congiuntamente, alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, di seguito Direzione centrale competente, una domanda di concessione del contributo.

2. La domanda di concessione del contributo è presentata, a pena di inammissibilità:  
a) esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: ambiente@certregione.fvg.it:

- 1) dal soggetto competente in base all'ordinamento del Comune e, nel caso di domanda congiunta, del soggetto competente in base all'ordinamento del Comune designato quale capofila dagli altri Comuni richiedenti, di seguito soggetto richiedente;
- 2) dalla casella di posta elettronica certificata del soggetto richiedente;
- 3) secondo lo schema di cui all'Allegato A;

b) dalle ore 08:00 dell'1 febbraio alle ore 16:00 del 30 aprile di ogni anno. I termini che scadano in un giorno non lavorativo sono prorogati al primo giorno lavorativo seguente, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 26 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Per motivate esigenze, le date possono essere modificate con decreto del Direttore centrale competente in materia di ambiente, pubblicato sul sito istituzionale della Regione almeno quindici giorni prima della data di inizio del termine per la presentazione delle domande di concessione del contributo.

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 5/2024, la domanda di concessione del contributo comprende i seguenti contenuti essenziali:

- a) l'entità del contributo richiesto con la precisazione, in caso di domanda congiunta, della quota richiesta da ogni singolo Comune;
- b) la quota di partecipazione di ciascun Comune al capitale della società incorporante;
- c) l'indicazione del termine entro il quale è conclusa l'operazione di fusione per incorporazione; l'operazione si intende conclusa con il deposito dell'atto di fusione di cui all'articolo 2504 del codice civile.

4. La domanda di concessione del contributo comprende, altresì, le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e

regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con le quali il soggetto richiedente attesta:

- a) il numero della popolazione residente nei territori interessati dalla fusione per incorporazione delle società affidatarie del servizio;
- b) l'estensione territoriale del servizio gestito risultante dalla fusione per incorporazione delle società affidatarie del servizio, calcolata in chilometri quadrati;
- c) l'entità della quota di partecipazione al capitale sociale della società incorporanda detenuta dal Comune richiedente o, complessivamente, dai Comuni richiedenti;
- d) l'entità di eventuali contributi ricevuti, per le medesime finalità previste dal presente regolamento ai fini del rispetto di quanto stabilito dall'articolo 2, comma 2.

5. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge regionale 5/2024, la domanda di concessione del contributo è corredata della seguente documentazione in formato nativo digitale:

- a) la lettera di intenti, sottoscritta dai legali rappresentanti della società incorporante e della società incorporanda;
- b) lo schema della relazione di cui all'articolo 2501 quinquies del codice civile, nella quale è illustrato il progetto di fusione e, in particolare, il rapporto di cambio delle quote;
- c) gli atti deliberativi con i quali i Comuni richiedenti il contributo si impegnano a sottoscrivere e a versare l'aumento di capitale della società incorporante, determinato dal rapporto di cambio;
- d) l'atto con il quale il Comune capofila è stato delegato a presentare la domanda di concessione del contributo, ai sensi del comma 2, lettera a), numero 1).

## Art. 6

### *(Istruttoria della domanda di contributo)*

1. L'istruttoria della domanda di concessione del contributo è svolta, secondo la procedura valutativa a graduatoria di cui all'articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000.

2. Il responsabile dell'istruttoria:

- a) dà comunicazione dell'avvio del procedimento al soggetto richiedente, con le modalità previste dall'articolo 14 della legge regionale 7/2000;
- b) verifica, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo, nonché la completezza della domanda;
- c) nel caso in cui la domanda sia ritenuta irregolare o incompleta, ne dà comunicazione al soggetto richiedente, assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni lavorativi per provvedere, durante il quale, il termine per l'emissione del decreto di concessione del contributo di cui all'articolo 9, comma 1 è sospeso. Non è ammessa la regolarizzazione o l'integrazione della domanda di contributo, concernente gli elementi che costituiscono i criteri indicati all'articolo 7.

3. La domanda è dichiarata inammissibile ed è rigettata qualora:

- a) il totale delle quote di partecipazione dei Comuni richiedenti risulti inferiore al 90 per cento del capitale sociale della società incorporanda, ai sensi dell'articolo 2, comma 1 bis della legge regionale 5/2024;
- b) sia stata redatta o inviata con modalità non previste dal presente regolamento;
- c) non sia stato rispettato il termine perentorio di cui al comma 2, lettera c).

#### Art. 7

##### *(Valutazione delle domande di contributo)*

1. Ai fini della formazione delle graduatorie di cui all'articolo 8, a seguito dell'istruttoria di cui all'articolo 6, a ciascuna domanda di concessione del contributo è attribuito il punteggio derivante dall'applicazione dei seguenti criteri:

- a) il maggior numero di società interessate dalla fusione per incorporazione: punti 35;
- b) il maggior numero della popolazione residente nei territori interessati dalla fusione per incorporazione delle società affidatarie del servizio: punti 30;
- c) la maggior estensione territoriale del servizio gestito, risultante dalla fusione per incorporazione delle società affidatarie del servizio, calcolata in chilometri quadrati: punti 20;
- d) il minore tempo previsto per la conclusione dell'operazione di fusione per incorporazione; l'operazione si intende conclusa con il deposito dell'atto di fusione ai sensi dell'articolo 2504 del codice civile: punti 15.

#### Art. 8

##### *(Formazione della graduatoria)*

1. La valutazione delle domande di concessione del contributo si conclude con:

- a) la formazione della graduatoria delle domande ammesse a contributo, in base al punteggio attribuito ai sensi dell'articolo 7 e finanziabili con le risorse disponibili;
- b) la formazione della graduatoria delle domande ammesse a contributo, in base al punteggio attribuito ai sensi dell'articolo 7 e non finanziabili per carenza di risorse disponibili;
- c) la formazione dell'elenco delle domande non ammissibili a contributo.

2. A parità di punteggio, la posizione in graduatoria è attribuita in base al criterio dell'ordine cronologico di presentazione della domanda di concessione del contributo, determinato dalla data e dall'ora di accettazione della PEC dal server del mittente.

3. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2 della legge regionale 5/2024, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, di concerto con l'Assessore regionale alle finanze, previo parere del Consiglio per le autonomie locali e della Commissione consiliare competente, sono approvati la graduatoria di cui al comma 1, lettera a) con l'individuazione delle operazioni societarie di fusione per incorporazione da sostenere e dei Comuni destinatari degli incentivi, nonché la graduatoria e l'elenco di cui al comma 1, lettere b) e c).

4. La graduatoria di cui al comma 1, lettera b) rimane valida per la durata dell'esercizio finanziario in corso alla data dell'approvazione della stessa ai sensi del comma 3 e per quello successivo. In tale periodo è consentito lo scorrimento della graduatoria medesima, qualora siano state stanziati ulteriori risorse destinate a finanziare le domande ammesse a contributo.

5. Le domande collocate nella graduatoria di cui al comma 1, lettera b), non finanziate nel periodo di cui al comma 4, sono archiviate d'ufficio e dell'archiviazione è data comunicazione al soggetto richiedente.

#### Art. 9

##### *(Concessione ed erogazione anticipata del contributo)*

1. La concessione del contributo è disposta a favore del soggetto richiedente, con decreto del Direttore centrale competente in materia di ambiente entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo previsto dall'articolo 5, comma 2, lettera b).

2. Con il provvedimento di concessione del contributo sono richiamate le modalità di erogazione del contributo, il termine di conclusione dell'operazione di fusione per incorporazione sulla base di quello indicato ai sensi dell'articolo 5, comma 4, lettera c) e il termine per la presentazione della documentazione relativa alla rendicontazione della spesa che non può essere superiore a sessanta giorni decorrenti dal citato termine di conclusione dell'operazione di fusione. Tale termine può essere prorogato, per una sola volta, per un periodo massimo di ulteriori sessanta giorni.

3. Ai sensi dell'articolo 40, comma 1 bis della legge regionale 7/2000 il contributo può essere erogato in via anticipata, anche per l'intero importo concesso, previa presentazione del progetto di fusione depositato ai sensi dell'articolo 2501 ter del codice civile.

4. L'istanza di erogazione anticipata di cui al comma 3 è presentata alla Direzione centrale competente, esclusivamente, a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo ambiente@certregione.fvg.it, dalla casella di posta elettronica certificata del soggetto beneficiario.

5. La domanda collocata nella graduatoria di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a) ma non totalmente finanziabile a causa dell'insufficienza delle risorse stanziati, può essere finanziata nei soli limiti delle risorse disponibili a condizione che il soggetto richiedente presenti, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento, una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di assunzione a carico del bilancio del medesimo soggetto richiedente, della spesa eccedente non coperta dal contributo. La dichiarazione è presentata alla Direzione centrale competente, esclusivamente, a mezzo PEC all'indirizzo ambiente@certregione.fvg.it, dalla casella di posta elettronica certificata del soggetto richiedente. In caso di mancata presentazione della dichiarazione entro il termine

assegnato, con decreto della Direzione centrale competente la domanda è collocata nella graduatoria di cui all'articolo 8, comma 1, lettera b).

#### Art. 10

##### *(Rendicontazione della spesa ed erogazione del contributo)*

1. Entro il termine fissato con il decreto di concessione del contributo ai sensi dell'articolo 9, comma 2, il soggetto beneficiario presenta alla Direzione centrale competente, esclusivamente, a mezzo PEC all'indirizzo ambiente@certregione.fvg.it, dalla casella di posta elettronica certificata del soggetto beneficiario, la dichiarazione di cui all'articolo 42, comma 1 della legge regionale 7/2000, con l'indicazione della spesa sostenuta e corredata dell'atto di fusione per incorporazione depositato ai sensi dell'articolo 2504 del codice civile.

2. Qualora la rendicontazione della spesa sia ritenuta irregolare o incompleta, la Direzione centrale competente ne dà comunicazione al soggetto beneficiario assegnando un termine massimo di trenta giorni, prorogabile una sola volta per un periodo non superiore a trenta giorni, per provvedere alla regolarizzazione o all'integrazione, durante il quale, il termine di cui al comma 4 è sospeso.

3. Entro il termine di novanta giorni dalla data di ricevimento della documentazione relativa alla rendicontazione della spesa, il Direttore centrale competente in materia di ambiente emette il decreto di approvazione della rendicontazione della spesa, nonché di determinazione definitiva del contributo spettante e di erogazione del contributo qualora la stessa non sia già stata disposta ai sensi dell'articolo 9 e ne dà comunicazione al soggetto beneficiario.

#### Art. 11

##### *(Revoca del decreto di concessione del contributo)*

1. Il decreto di concessione del contributo è revocato nei seguenti casi:
- a) rinuncia da parte del soggetto beneficiario;
  - b) accertata difformità dell'operazione societaria di fusione realizzata rispetto a quella finanziata;
  - c) mancata presentazione della documentazione relativa alla rendicontazione della spesa entro il termine di cui all'articolo 9, comma 2;
  - d) accertata non corrispondenza al vero delle dichiarazioni sostitutive, all'esito delle ispezioni e dei controlli di cui all'articolo 44 della legge regionale 7/2000, fatta salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalla legge.

2. La Direzione centrale competente comunica al soggetto beneficiario l'avvio del procedimento di revoca del decreto di concessione del contributo.

3. Ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 7/2000, la revoca, anche parziale, del decreto di concessione del contributo comporta la restituzione entro il termine stabilito, delle somme erogate.

Art. 12  
*(Modulistica)*

1. Alle eventuali modifiche dell'Allegato A al presente regolamento, si provvede con decreto del Direttore centrale competente in materia di ambiente.

Art. 13  
*(Rinvio)*

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione le disposizioni della legge regionale 7/2000.

Art. 14  
*(Disposizioni transitorie)*

1. In sede di prima applicazione, per l'anno 2024, le domande di concessione del contributo di cui all'articolo 5, sono presentate, a pena di inammissibilità, a partire dalle ore 08:00 del giorno di entrata in vigore del presente regolamento e fino alle ore 16:00 del quindicesimo giorno successivo.

Art. 15  
*(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

ALLEGATO A  
DOMANDA DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO  
(articolo 5 del regolamento)

Alla Direzione centrale difesa dell'ambiente,  
energia e sviluppo sostenibile  
[PEC\\_ambiente@certregione.fvg.it](mailto:PEC_ambiente@certregione.fvg.it)

---

**SOGGETTO RICHIEDENTE**

Denominazione: \_\_\_\_\_;

Comune capofila (barrare in caso di domanda congiunta di più Comuni)

Partita IVA: \_\_\_\_\_;

Sede:

- a) Indirizzo: \_\_\_\_\_
- b) Numero civico: \_\_\_\_\_
- c) CAP: \_\_\_\_\_
- d) Telefono: \_\_\_\_\_
- e) E-mail: \_\_\_\_\_
- f) PEC: \_\_\_\_\_

(aggiungere le righe da compilare con i dati degli altri Comuni richiedenti)

Soggetto competente a presentare la domanda in base all'ordinamento del Comune richiedente (di seguito soggetto competente):

oppure (barrare la casella che interessa e compilare con i dati)

Soggetto competente a presentare la domanda in base all'ordinamento del Comune capofila, in caso di domanda congiunta di più Comuni (di seguito soggetto competente):

- a) Cognome: \_\_\_\_\_
- b) Nome: \_\_\_\_\_
- c) Codice fiscale: \_\_\_\_\_
- d) Data di nascita: \_\_\_\_\_
- e) Comune o Stato estero di nascita: \_\_\_\_\_
- f) Comune di residenza: \_\_\_\_\_
- g) Località: \_\_\_\_\_
- h) Indirizzo: \_\_\_\_\_
- i) Numero civico: \_\_\_\_\_

ALLEGATO A  
DOMANDA DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO  
(articolo 5 del regolamento)

- j) CAP: \_\_\_\_\_  
k) Telefono: \_\_\_\_\_  
l) Email: \_\_\_\_\_

**FINALITÀ ED ENTITÀ DEL CONTRIBUTO RICHIESTO**

Il sottoscritto soggetto competente richiede la concessione del contributo regionale per la spesa relativa all'aumento di capitale nell'ambito dell'operazione societaria di fusione per incorporazione di cui all'articolo 2501 del codice civile che coinvolge le seguenti società in house a totale partecipazione pubblica, affidatarie (barrare la casella che interessa):

- del servizio idrico integrato;  
 del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani;

Denominazione della società incorporanda \_\_\_\_\_;  
(aggiungere altre righe se necessarie)

Denominazione della società incorporante \_\_\_\_\_;

Entità del contributo richiesto: euro \_\_\_\_\_;

Termine di conclusione dell'operazione di fusione per incorporazione (l'operazione si intende conclusa con il deposito dell'atto di fusione di cui all'articolo 2504 del codice civile): \_\_\_\_\_.

**QUADRO ECONOMICO DI MASSIMA DELLA SPESA**

Costo dell'intervento:

aumento di capitale, determinato dal rapporto di cambio: euro \_\_\_\_\_.

**DICHIARAZIONI** (la dichiarazione deve essere resa per ciascuno dei Comuni richiedenti)

Ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000 in caso di falsità di atti e di dichiarazioni mendaci nonché delle conseguenze di cui all'articolo 75, comma 1 del medesimo DPR 445/2000, il sottoscritto in qualità soggetto competente

**D I C H I A R A**

ALLEGATO A  
DOMANDA DI CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO  
(articolo 5 del regolamento)

- a)  che la quota di partecipazione al capitale della società incorporante del Comune richiedente è la seguente: \_\_\_%;

oppure (barrare le caselle che interessano)

- che le quote di partecipazione al capitale della società incorporante di ciascun Comune in caso di domanda congiunta, sono le seguenti:

Comune di \_\_\_\_\_: \_\_\_%;

Comune di \_\_\_\_\_: \_\_\_%;

Comune di \_\_\_\_\_: \_\_\_%;

(aggiungere altre righe se necessarie)

- b) che il numero della popolazione residente nei territori interessati dalla fusione per incorporazione delle società affidatarie del servizio è il seguente:  
\_\_\_\_\_;

- c) che l'estensione territoriale del servizio gestito risultante dalla fusione per incorporazione delle società affidatarie del servizio misurata in metri quadrati, è la seguente:  
\_\_\_\_\_;

- d) che per l'intervento oggetto della domanda sono stati ottenuti altri contributi (barrare la casella che interessa):

NO

SI (compilare la tabella sottostante):

soggetto concedente	norma di riferimento	data concessione	importo contributo concesso

- e) che l'IVA (barrare la casella che interessa):

NON rappresenta un costo per il soggetto richiedente;

rappresenta un costo per il soggetto richiedente;

**ALLEGATI**

- a) la delega conferita al soggetto competente per la presentazione della domanda;
- b) la lettera di intenti, sottoscritta dai legali rappresentanti della società incorporante e della società incorporanda;
- c) lo schema della relazione sulla congruità del rapporto di cambio di cui all'articolo 2501 quinquies del codice civile, nella quale è illustrato il progetto di fusione;
- d) gli atti deliberativi con i quali i Comuni partecipanti alla società incorporanda si impegnano a sottoscrivere e a versare l'aumento di capitale della società incorporante, determinato dal rapporto di cambio.

### REFERENTE PER LA DOMANDA DI CONTRIBUTO

referente per la domanda di contributo:

1. Cognome: \_\_\_\_\_
2. Nome: \_\_\_\_\_
3. Cellulare: \_\_\_\_\_
4. Email: \_\_\_\_\_

### TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Informativa ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dell'articolo 13 del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR - General Data Protection Regulation).

Cliccare [qui](#) (link di rimando all'informativa sulla privacy) per vedere il documento sul trattamento dei dati personali e [spuntare la casella di controllo per presa visione](#).